ze dei quali hanno avuta con Emanuele Filiberto una più netta delimitazione (59).

La rappresentanza della comunità e le funzioni deliberative sono affidate ai due Consigli, Maggiore e Minore, basati tuttora nella loro costituzione e nel loro funzionamento, sugli antichi statuti comunali, ritoccati appena da posteriori riforme, tra cui principale la refformatio credentie dovuta agli editti del 1433 di Amedeo VIII (60).

Il Consiglio Maggiore o Credenza, composto di sessanta credendarii nominati a vita, si convoca, a istanza dei sindaci nella sala del palazzo comunale (61): lo presiede il Vicario o il Giudice della Città o, in loro assenza, un consigliere a ciò delegato (62): delibera sui più importanti negozi cittadini e su quelli riserbati alla sua competenza per la loro natura finanziaria (63).

Il Consiglio Minore è formato di ventiquattro consiglieri, scelti tra i credenzieri; si rinnova ogni anno, a S. Michele, in un quarto dei suoi membri: oggetto delle sue deliberazioni le decisioni in questioni cittadine ordinarie o urgenti: di sua competenza la nomina annuale dei Sindaci. Risulta dagli Ordinati del tempo che verso il 1614 all'antica denominazione di minor Consiglio o minor Credenza si sostituisce quella di Congregazione (64), mentre il Maggior Consiglio si designa come Consiglio ordinario per differenziarlo dal Consiglio generale che per antica consuetudine si radunava il 29 di settembre di ogni anno, e che riuniva i Consiglieri maggiori e minori (65).

Al Consiglio generale spettava l'elezio-

ne dei credenzieri che sostituivano quelli venuti a morte: la nomina di alcuni officiali del Comune. Mastro di Ragione. Ragionieri, Tesoriere; dei Conservatori di Sanità, dei Rettori dell'Ospedale S. Giovanni, dei Soprastanti alle strade e di quelli dati agli esposti, e di altri minori: il conferimento della cittadinanza. sebbene la concessione avvenga talvolta in Consigli ordinari e senza neppur procedersi a votazione, trattandosi di persone autorevoli o benemerite, ac al Comune (66).

Le nomine di nuovi consiglieri venivano fatte per scrutinio segreto, dai consiglieri tutti, su proposta dei Chiavari: l'eletto giurava nelle mani del Giudice o del Vicario di tenere fedelmente l'ufficio (67), ma accadeva talvolta che qualche consigliere si rifiutasse al giuramento. Di ciò fa fede una deliberazione del Consiglio generale del 1620 ove, constatato che due dei Consiglieri elencati nella tavola che registra i loro nomi per ordine di anzianità, non avevano voluto giurare l'ufficio, si ordina che prestino giuramento al primo Consiglio, altrimenti vengano cancellati da tale elenco (68).

Ostacolava assai il funzionamento dei Consigli il disinteressamento di molti consiglieri che non partecipando alle convocazioni rendevano impossibile deliberare, per insufficienza del numero dei Consiglieri, richiesto per la legalità della deliberazione.

Si rendevano necessarie nuove convocazioni alle quali i Consiglieri erano comandati di intervenire, sotto minaccia di una pena stabilita dal Vicario (69). Solo